493/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero **80521** del registro di segreteria proposto da XX, C.F. omissis,

nata a omissis (omissis), il omissis, residente in omissis (omissis), Via omissis, n. omissis, cap. omissis ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Colletti (CF. CLLLNS81R11H269H), del Foro di Sciacca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce del presente atto, e che indica per le comunicazioni di rito l'utenza telefax +391782741442 e l'indirizzo pec: alfonso.colletti@avvsciacca.legalmail.it

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta delega in atti, dall'avv. Flavia Incletolli (CF: NCLFLV62T42H501M); pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura regionale del Lazio.

Visto il decreto presidenziale n. 1059 del 13.11.2024 di assegnazione del giudizio.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 18 novembre 2025 l'Avv. Alfonso Colletti per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, centralinista telefonica non vedente ex legge n. 113/1985, in servizio dal settembre 1980 al 31 dicembre 1984 presso la omissis e dall'8 febbraio 1985 al 31 dicembre 2017 presso l'omissis, titolare di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa Dipendenti Stato con decorrenza 1° gennaio 2018, è insorta avverso il provvedimento di recupero emesso dall'INPS(raccomandata 66490301876-4), per l'importo di Euro 9.316,92 ritenuto illegittimo. In particolare, ha rappresentato di aver contestato il provvedimento di liquidazione della pensione ritenendolo errato in ragione del mancato riconoscimento della maggiorazione convenzionale per "*lavoratore privo della vista – l. 113/85, art. 9*", per il periodo di contribuzione obbligatoria, riconducibile al lavoro dipendente svolto presso la omissis (già oggetto di ricongiunzione) con conseguente omesso aggiornamento dei relativi periodi

contributivi. Ha esposto, altresì, di avere adito questa Corte che, con la pronuncia n. 631/2023, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il diritto all'inserimento della maggiorazione figurativa, condannando l'INPS al pagamento dei ratei arretrati dalla data del pensionamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. All'esito, la medesima ricorrente ha invocato l'adempimento delle statuizioni assunte dal giudice contabile (nota prot. UICI009162 del 26/09/2023) chiedendo il ricalcolo dell'assegno pensionistico. Solo dopo una serie di solleciti, avanzati anche per il tramite dell'Unione Italiana Ciechi, l'INPS, in esecuzione delle statuizione del Giudice contabile, ha riliquidato il trattamento pensionistico in godimento precisando tuttavia: *"l'Ufficio Estratto Conto ha aggiornato la Posizione Assicurativa della nominata in oggetto inserendo le maggiorazioni beneficio per LAVORATORE PRIVO DELLA VISTA – L. 113/85, ART. 9", in relazione al periodo di lavoro dipendente prestato come centralinista non vedente/priva della vista dal 3/9/1980 e fino al 31/12/1984, ricongiunto dal privato alla Cassa Stato, ex art. 6, legge n. 29/1979 (all. 2, in combinato con all. 3). A seguito di tale rettifica si è provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico e tale operazione ha comportato la rettifica del sistema di calcolo che è passata dal sistema Misto 2012 con calcolo "Misto", non avendo un'anzianità di 15 anni al 1992 e 18 anni al 1995, ad un Misto 2012 con calcolo "retributivo" (media degli ultimi 10 anni di stipendi). Questo secondo sistema*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di calcolo, applicato in ottemperanza a quanto richiesto dalla sig.ra XX relativamente alla rettifica della ricongiunzione, ha comportato un trattamento meno favorevole economicamente così come calcolato dalle nostre procedure informatiche" (cfr. nota INPS del 20.09.2023 – all. 9 ricorso). La parte ricorrente ha infine dedotto che, a seguito del citato provvedimento di riliquidazione e constatati gli esiti sfavorevoli dello stesso sul proprio trattamento pensionistico, ha inoltrato all'Istituto previdenziale atto di rinuncia all'accredito della maggiorazione figurativa spettante dal 3/9/1980 e fino al 31/12/1984 per effetto della sentenza, al fine di revocare la manifestata volontà di avvalersi del diritto sostanziale collegato all'accertamento processuale e di ottenere il ripristino del precedente trattamento previdenziale. La formulata richiesta è rimasta priva di esito (rimanendo altresì vani i tentativi di confronto con l'Istituto previdenziale) sino a giungere all'impugnato provvedimento di recupero. Ha, quindi, convenuto in giudizio l'Istituto previdenziale concludendo affinché questa Corte: "*Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto: 1. accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'importo pari a 9.316,92 euro percepito dalla Sig.ra XX in relazione al periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2023 a titolo di pensione VOCTPS n. 09509852 (iscrizione n. 50283596), di cui al provvedimento impugnato (all. 16a), salvo diverso periodo di riferimento e/o importo accertato in corso di giudizio; 2. accertare e dichiarare*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'annullamento e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'indebito generato a valle del ricalcolo del relativo assegno di pensione, con ogni conseguenza di legge, anche, sulle rate poste a recupero e, per l'effetto; 3. condannare l'INPS alla restituzione delle somme trattenute al medesimo titolo, maggiorate degli interessi e/o della rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro del Tesoro 1° settembre 1998, n. 352, disp. comb. con l'art. 7 della legge n. 533/1973; 4. in ogni caso, con condanna dell'Ente di Previdenza al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze, la CTU, la CTP, gli onorari (oltre CPA e maggiorazione forfettaria, aumentati del 30%, ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. Giustizia n. 37 del 2018, che modifica l'art. 4 del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, introduttivo del comma 1 bis) e i rimborsi spese, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario o, in subordine per il caso di soccombenza, con la compensazione delle medesime, in ragione della condotta assunta dalla Controparte sin dalla fase processuale e amministrativa precedente, che ha determinato la necessità di adire per due volte l'odierno Giudicante, nonché degli altri motivi desumibili da quanto sarà esposto in narrativa. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS si è costituito, con memoria del 23.10.2025 contestando l'avversa domanda e rivendicando la legittimità del

provvedimento di recupero. In particolare, ha dedotto che, all'esito dell'applicazione delle statuizioni della sentenza n. 631/23 con la quale questa Corte ha accertato il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento a decorrere dalla data del pensionamento con valorizzazione della maggiorazione convenzionale per lavoratore privo della vista per il periodo 3.9.1980-31.12.1984, il calcolo del trattamento pensionistico è passato dal sistema contributivo al sistema misto con la conseguente diminuzione del trattamento spettante che ha poi generato l'indebito. Ha, altresì, contestato l'applicabilità nel caso di specie dei principi generali in materia di indebito atteso che la stessa ricorrente ha invocato la riliquidazione del trattamento pensionistico. Ha, quindi, concluso invocando il rigetto nel merito della domanda e la conferma del provvedimento di recupero emesso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Oggetto del giudizio è la ripetibilità di somme erogate in eccedenza sul trattamento pensionistico in godimento alla parte ricorrente dovute al mutamento di regime nel sistema di calcolo applicabile all'esito della pronuncia favorevole emessa da questa Corte (sent. 631/2023 con la quale il Giudice contabile ha

affermato, in accoglimento del ricorso il diritto della ricorrente "*al ricalcolo della pensione in godimento con numero iscrizione 50283596 a decorrere dalla data del pensionamento, con valorizzazione della maggiorazione convenzionale per lavoratore privo della vista per il periodo 3.9.1980-31.12.1984, aggiungendo 1 anno, 5 mesi e 10 giorni. Sulle somme dovute a titolo di arretrati, in ossequio alle sentenze nn. 10/QM/2002 e 6/QM/2008, competono, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici e sino alla data dell'effettivo soddisfo, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, calcolato anno per anno, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT*").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Come emerso nel giudizio, poi definitosi con la richiamata pronuncia di questa Corte, il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento della ricorrente è intervenuto per effetto dell'applicazione delle disposizioni relative ai centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/1985 – come modificato dall'art. 1, comma 209, l. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017 che all'articolo 9, comma 2, prevede: "*le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente*

svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335". Con circolare n. 138 del 26 maggio 1987 l'INPS, nel fornire le istruzioni operative per l'applicazione della predetta disposizione, ha precisato, quanto alla natura, che il beneficio "*non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità priva di collocazione temporale, che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Emerge dagli atti di causa come all'esito delle diffide avanzate dalla parte ricorrente al fine di vedere applicate le statuizioni della richiamata pronuncia l'Istituto previdenziale ha riscontrato una diminuzione del trattamento pensionistico da liquidarsi che avrebbe, di conseguenza, generato l'indebita percezione oggetto del presente giudizio (risultano allegati agli atti di causa una serie di provvedimenti di liquidazione del trattamento pensionistico: atto RMT103201800118 con il quale è stata conferita Pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01/01/2018 per € 25.380,25 – liquidazione provvisoria del 2.02.2018 - doc. 7 memoria; atto RMT103202000722 con il quale è stata

conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 25.733,76 – liquidazione provvisoria del 3.04.2020 - doc. 8 memoria; atto RMT103202302791 con il quale è stata conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 24.196,49 – del 2.10.2023, - liquidazione provvisoria del 2.10.2023 - doc. 9 memoria; atto RMT103202400582 con il quale è stata conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 24.196,49 – del 14.03.2024 - doc. 10 memoria).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Due aspetti debbono quindi essere oggetto di disamina nel caso di specie: la sussistenza degli elementi utili al fine di dichiarare la irripetibilità delle somme erogate in eccesso; la rinunciabilità al diritto sostanziale accertato all'esito di pronuncia giudiziale divenuta irrevocabile.

E' noto, in termini generali, che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "q*uoad effectum*" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 cod. civ. (Cass. Sez. Lav.

18/04/2023 n.10337).

Ebbene, nel caso di specie non possono trovare positiva valutazione gli elementi sottesi alla invocata irripetibilità atteso che l'Istituto non è incorso in alcun errore nella determinazione dell'originario trattamento pensionistico. Solo, infatti, all'esito della sua riliquidazione per effetto delle statuizioni giudiziali emesse è emersa l'indebita erogazione dovuta all'inserimento della maggiorazione dovuta per i lavoratori non vedenti ex L. 113/1985.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va, tuttavia, rilevato come le argomentazioni offerte dalla parte ricorrente assumono rilievo in primo luogo in quanto utili a dedurre un comportamento dell'Amministrazione non conforme ai generali principi di correttezza e buona fede che, nel caso di specie, sono culminati nell'emissione del provvedimento di recupero in assenza, peraltro, di qualsivoglia confronto endoprocedimentale tra le parti (che avrebbe ad esempio potuto consentire all'odierna ricorrente di ottenere tutte le informazioni connesse all'esito peggiorativo del ricalcolo invocato sul proprio trattamento pensionistico).

Ebbene, è utile richiamare nel caso di specie i principi generali che governano i rapporti giuridici soprattutto laddove tali rapporti siano caratterizzati da un'asimmetria di posizioni che, considerati i soggetti coinvolti, non li pongono sul medesimo piano.

L'art. 1, comma 2 bis, L. 241/90 prevede del resto che "*I rapporti*

tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede". La richiamata disposizione si pone in sostanza come elemento atto a caratterizzare non già la sola fase procedimentale del rapporto (quale fase scandita dalle norme che ne regolano l'avvio, la definizione e la conclusione) ma altresì la sottesa fase relazionale.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il rapporto previdenziale non è esclusivamente un rapporto caratterizzato da procedure amministrative ma è, prima ancora, un rapporto di relazione, da contatto sociale, che va scrutinato anche con riguardo all'affidamento che può ingenerare nel pensionato (soprattutto ove si consideri l'estrema difficoltà per il medesimo di comprendere gli esiti del procedimento che condurrà alla liquidazione del proprio trattamento pensionistico attesa la spiccata natura tecnica del calcolo che, come emerge dagli atti i causa, rende il compito gravoso per lo stesso Istituto previdenziale; cfr. i numerosi provvedimenti di liquidazione intervenuti nel caso di specie, in particolare: atto RMT103201800118 con il quale è stata conferita Pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema Misto 2012 a decorrere dal 01/01/2018 per € 25.380,25 – liquidazione provvisoria del 2.02.2018 - doc. 7 memoria; atto RMT103202000722 con il quale è stata conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 25.733,76 – liquidazione provvisoria del 3.04.2020 - doc. 8

memoria; atto RMT103202302791 con il quale è stata conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 24.196,49 – del 2.10.2023, - liquidazione provvisoria del 2.10.2023 - doc. 9 memoria; atto RMT103202400582 con il quale è stata conferita Pensione diretta anticipata (ex anzianità) a decorrere dal 01/01/2018 per € 24.196,49 – del 14.03.2024 - doc. 10 memoria).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il fulcro dell'invocata irripetibilità va quindi individuato non già nell'illegittimità del provvedimento ma nella scorrettezza del comportamento dell'Istituto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ben tratteggiato il concetto ("*La sola emissione di un provvedimento ampliativo illegittimo non genera affidamento e non integra né esaurisce la corrispondente fattispecie dannosa che, invece esige il tradimento della fiducia dell'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell'amministrazione, che si ricollega a doveri di correttezza e buona fede che informano qualsiasi rapporto giuridico, inclusa la relazione asimmetrica tra l'amministrazione, titolare di poteri autoritativi e il privato*"; Cass. S.U. 8236/2020. Ed ancora: "*La responsabilità da lesione dell'affidamento presuppone la delusione della fiducia nella correttezza dell'azione amministrativa... il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto*

amministrativo non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati. La cogenza di doveri di protezione della sfera giuridica del privato cui la p.a. è tenuta a conformarsi senza margini di apprezzamento è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza amministrativa, convinta della indissolubile coesistenza, nell'abito del procedimento, di regole pubblicistiche incidenti sulla validità degli atti, e obblighi di condotta imposti per prevenire possibili ricadute negative nella sfera del privato dell'agire amministrativo, anche quando si traduca nel legittimo diniego di un provvedimento ampliativo (cfr. In tal senso, esplicitamente Consiglio di Stato, Ad. Plen. 5/2015.). L'affidamento incolpevole può essere leso anche se il procedimento ammnistrativo non sia sfociato nell'adozione di alcun provvedimento espresso (Cass. S.U. 8236/2020), o nel caso di adozione di un provvedimento negativo legittimo, a conforto del fatto che le regole comportamentali operano su un piano diverso da quello della legittimità, poiché queste ultime incidono sulla validità degli atti, le altre sono fonte di responsabilità" (Cass. S.U. 251/2025)".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Nel caso di specie la odierna ricorrente dopo avere ottenuto in via giudiziale il diritto a vedersi riconosciuta la maggiorazione contributiva connessa al proprio status di centralinista telefonica non vedente ex legge n. 113/1985, si è vista poi titolare di un trattamento pensionistico addirittura deteriore rispetto a quello erogato in assenza di tale periodo contributivo

(1 anno, 5 mesi e 10 giorni) vedendosi all'esito costretta ad inoltrare atto di rinuncia ai benefici così ottenuti (cfr. nota del 27.12.2023 con la quale la Sig.ra XX per il tramite del patronato ANMIL formulava istanza tesa al ricalcolo " *economico della pensione anticipata ex anzianità n. 50283596, Cassa Stato, per i seguenti motivi: 1. esclusione, dal computo dei contributi, di 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di "maggiorazione convenzionale per non vedenti" ex art. 9 comma 2, l. 113/1985 ("a loro richiesta") limitatamente al periodo di lavoro ricongiunto (3/9/1980-31/12/1984), in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima per l'accesso alla pensione, con salvezza dell'importo economico più favorevole (Misto '95 con calcolo retributivo al 31.12.1995, rispetto al ricalcolo misto 2012 con calcolo retributivo al 31.12.2011, meno favorevole). Ciò, alla luce del nuovo conteggio operato da Codesto Istituto, che ha generato un importo di pensione più basso, rispetto al liquidato con precedente atto di pensione RMT103201800118 (Data Protocollo 05/03/2018, Prot. INPS.7010.05/03/2018.0064672); 2. per l'effetto della rinuncia parziale di tale beneficio previdenziale per non vedenti (secondo le modalità del par. 5 dell'all. 1, circolare INPS n. 11/2013), l'annullamento dell'indebito per somme non dovute successive al ricalcolo INPS, giusta raccomandata 66490301876-4, per l'importo di 9.316,92.*").

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Appare evidente come nella fattispecie l'Istituto previdenziale

avrebbe dovuto porre in condizione la pensionata di ottenere tutte le informazioni connesse all'inserimento della maggiorazione in argomento consentendole, per l'effetto, di avere piena consapevolezza degli esiti addirittura deteriori che tale computo avrebbe potuto avere sul proprio trattamento di quiescenza. Ciò non è avvenuto nemmeno nell'ultima fase procedimentale nella quale l'Istituto, opponendo gli effetti dell'adempimento alle statuizioni emesse con la sentenza 631/2023 su richiesta della stessa ricorrente, ha insistito con l'azione di recupero.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Va inoltre osservato che la disciplina delle maggiorazioni nei termini già descritti – oggetto del precedente accertamento processuale – è subordinata alla richiesta di parte. La norma, infatti prevede espressamente che *le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto,* ***a loro richiesta****, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8*

agosto 1995, n. 335".

Siamo, quindi, di fronte ad un diritto che il legislatore colloca nella libera "disponibilità" del titolare.

Ciò posto, in quanto diritto disponibile può essere oggetto anche di rinuncia da parte del titolare. Del resto, le statuizioni giurisdizionali producono effetti esclusivamente *inter partes* non rinvenendosi, al contempo, alcuna norma ordinamentale che impedisca alla parte vittoriosa di rinunciare al diritto acquisito per effetto di quella determinata pronuncia. Del resto l'ordinamento pone nella facoltà della parte anche la rinuncia all'azione (atto abdicativo che, come noto, indica la volontà di rinunciare al diritto sostanziale azionato in giudizio e non già, come nel caso di rinuncia agli atti al solo processo) anche in assenza di accettazione della controparte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In conclusione, la formulata istanza di rinuncia, avanzata dalla ricorrente al fine di eliminare gli effetti negativi sul trattamento pensionistico dell'applicazione del giudicato processuale avrebbe dovuto trovare accoglimento da parte dell'Istituto previdenziale che, peraltro, avrebbe al contempo dovuto informare la odierna ricorrente degli effetti dell'invocata riliquidazione.

Deve, in conclusione, essere dichiarata la irripetibilità delle somme di cui al provvedimento gravato attesa la sussistenza di un affidamento incolpevole risarcibile in capo alla Sig.ra XX attesa la violazione dei doveri di correttezza e bona fede

in capo all'Istituto previdenziale che non ha ottemperato compiutamente agli oneri di informazione sul medesimo incombenti quale soggetto titolare di una posizione qualificata nella gestione dei trattamenti pensionistici.

4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale deve essere condannato alla refusione delle spese di lite che vengono quantificate in complessivi € 2.000,00 da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato (raccomandata 66490301876-4), per l'importo lordo di € 9.316,92 e condanna l'INPS alla restituzione delle somme eventualmente già trattenute con interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna l'Inps alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 con distrazione in favore dell'avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.11.2025 10:48:39
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.